



Unione Italiana degli Esperti Ambientali

Ipotesi di riforma del Sistema delle Agenzie ambientali

NOTE A MARGINE

La proposta di legge n. 3271 a firma Bratti ed altri richiama, a grandi linee, il testo della PdL n.1561, discussa approfonditamente nella Commissione Ambiente della Camera dei Deputati, nella passata legislatura e con essa decaduta, di cui fa tesoro, ma della quale conserva ancora talune incertezze. Sicuramente, allo stato, rappresenta un punto molto avanzato del tentativo di far evolvere e rafforzare il *sistema delle agenzie*, che viene istituzionalizzato e di riordinare la sofferta riorganizzazione dell'ISPRA (al momento della presentazione della proposta, il Regolamento dell'Istituto non era stato ancora emanato); il titolo della PdL è appunto: *"Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale e ordinamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale"*.

Oltre alla istituzionalizzazione del *sistema*, che abbiamo sempre salutato come il più innovativo esempio di *federalismo sussidiario*, a cui sono chiamati i vari livelli istituzionali e gli organismi tecnici, la PdL si connota per una prima definizione e classificazione delle attività agenziali, facendo chiarezza su un tema che è stato oggetto di ripetute e difformi interpretazioni e di valutazioni critiche, che non hanno certo contribuito ad esaltare il ruolo, l'autorevolezza e la terzietà delle Agenzie. Allo stesso modo il tentativo di ordinare il più delicato degli aspetti sostanziali della vita delle Agenzie, il finanziamento, appare, se pur migliorabile, certamente importante.

Molti dei principi enunciati trovano d'accordo UN.I.D.E.A. che, più volte, aveva avanzato proposte e indicato i criteri di riordino del sistema (es.: formazione del personale coordinata e unitaria, sistema informativo, introduzione dei LETA, etc). Proprio per questo riteniamo di segnalare, come contributo della nostra Associazione, alcuni punti critici che andrebbero affrontati e risolti per migliorare e rendere massimamente efficace e urgente il provvedimento normativo.

In primo luogo, l'uso verbale del condizionale, adottato dagli stessi proponenti nella nota di accompagnamento, allorché sembra solamente indicare come auspicabile l'avvalimento delle Agenzie da parte degli Enti locali, nella definizione dei pareri in merito al rilascio delle autorizzazioni a valenza ambientale, ancorché coerente col testo, non è condivisibile: avremmo preferito un più deciso e definitivo dettato di indirizzo verso la *obbligatorietà* di tale avvalimento. Troppo spesso abbiamo assistito a scelte difformi e prive di ragionevoli motivazioni da parte di talune amministrazioni che hanno disconosciuto, se non delegittimato, la valenza tecnico-scientifica dell'Agenzia, come strumento proprio o, peggio, hanno creato surrettiziamente servizi tecnici cloni all'interno delle amministrazioni stesse, questo sì vero sperpero di denaro e, forse, mancanza stessa di trasparenza dell'azione amministrativa. Non siamo certamente per una chiusura verso forme di collaborazione tra amministrazioni, agenzie ed altri organismi tecnici e di ricerca (es.: Università) anzi; ma ciò che non possiamo accettare è l'assoluta discrezionalità della scelta alternativa degli strumenti di supporto, che può appunto prestarsi a sospetti di parzialità. Proprio per questo riteniamo che la terzietà dell'Agenzia debba essere esaltata, pur riconoscendo, ovviamente, che il decisore possa raccogliere, in piena autonomia, anche altri pareri.

Per quanto attiene alla organizzazione e al collegamento del sistema informativo ambientale, la PdL, giustamente, prevede la necessità di interazione e interoperabilità tra i vari sistemi che si sono via via andati strutturando da parte di diversi organi di vigilanza, ma crediamo opportuno che, come si riconosce la *ufficialità* delle informazioni e dei dati raccolti dal sistema agenziale, allo stesso modo, si debba privilegiare la centralità del SIA che le strutture, con notevole sforzo organizzativo e con altrettanta correttezza scientifica, sono andate costituendo.

Tale centralità non è che una conferma di quella dell'intero sistema sia per quanto attiene il monitoraggio, sia per il controllo dei fattori di pressione ambientale, che è il primo tra i compiti assegnati alle Agenzie. Come abbiamo più volte avuto occasione di sottolineare, la funzione di controllo dei fattori di rischio non è e non può essere prerogativa assoluta delle Agenzie, ma se a queste spetta l'onere di una sorveglianza continuativa, che la proposta ben delinea come funzione primaria, agli altri organi di vigilanza deve spettare quello di agire secondo le proprie peculiari caratteristiche di *polizia*, per la quale sono vocati e dispongono di competenze e capacità operative e logistiche specifiche. Tale attività deve tuttavia svolgersi operando congiuntamente, se del caso, con le stesse Agenzie, le cui competenze tecnico-scientifiche e la conoscenza della realtà territoriale e ambientale rappresentano un patrimonio unico e irripetibile, a cui si deve far riferimento, in questo caso sì, in modo esclusivo.

Preferiremmo perciò che la PdL affrontasse questa sorta di tabù e chiarisse in modo definitivo questi aspetti e tracciasse una mappa non equivoca delle competenze e delle modalità operative e interattive tra i vari corpi di vigilanza, le cui attribuzioni si sono affastellate negli anni, per evitare il perdurare dell'attuale situazione di confusione e sovrapposizione, che vede assai di frequente le Agenzie in funzione ancillare e non riconosciuta, in particolare dai mezzi di informazione. Abbiamo ripetutamente segnalato questa anomalia e ci pare questa un'ottima occasione per fare chiarezza.

La Proposta di Legge, come abbiamo detto, stabilisce le modalità di supporto economico delle Agenzie e crediamo che la strada indicata di finanziamento differenziato tra attività di interesse nazionale e locale, attraverso diversi canali, sia corretto. Tuttavia preferiremmo un definitivo svincolo dal capitolo di spesa assegnato alla sanità regionale, disegnando un percorso totalmente autonomo ed esclusivamente vincolato ai LETA, che dovrebbero divenire il vero fulcro attorno al quale far crescere e organizzare l'intero edificio agenziale e del sistema sussidiario.

A questo proposito, l'implicita classificazione delle attività delle Agenzie, contenuta nella PdL (che peraltro ci sembra contenere alcune inesattezze o punti poco chiari), andrebbe meglio definita, anche se in modo schematico, al fine di evitare interpretazioni difformi.

A parte, dunque, questi miglioramenti formali e sostanziali, confermiamo che il tentativo operato è di considerevole profilo e UN.I.D.E.A. non può quindi che plaudire alla iniziativa, augurandosi che la PdL, da maggio assegnata alla VIII Commissione della Camera, non rimanga, come tante altre, ferma nei cassetti, soprattutto per l'elevato livello di condivisione tra maggioranza e opposizione, che era stato raggiunto nella precedente legislatura sui principi fondamentali del provvedimento. Del resto la paventata chiusura anticipata anche della presente legislatura non farebbe ben sperare.

Adriano Zavatti
Vice presidente UN.I.D.E.A.
a.zavatti@unideaweb.it